



# COMUNE DI ENNA

## **REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

( Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **8** del **26.01.2019**)

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Criteri di ammissione al beneficio della rateazione

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 4 – Modalità di rateizzazione

Art. 5 – Interessi

Art. 6 – Provvedimenti di concessione o diniego

Art. 7 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, per il recupero coattivo delle proprie entrate.
2. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Dirigente dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo che ha emesso l'avviso di accertamento di cui si chiede la rateizzazione.

## Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il Provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importo **pari o superiore a centocinquanta euro**, su richiesta del contribuente che dichiara e documenta di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Al Funzionario Responsabile della gestione del tributo è demandata l'autorizzazione alla rateazione.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiore ad euro 150,00 nei seguenti limiti:
  - a) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 500,00 ad euro 5.000,00;
  - b) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 5.000,01 ad euro 15.000,00;
  - c) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi superiori ad euro 15.000,00.

Comunque la rateizzazione è concessa entro il minore tra i termini di cui al presente comma ed un anno prima della decadenza del potere di riscuotere l'importo rateizzato.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione. Le soglie di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ciascuna rateizzazione.

## Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione, redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune, deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo entro il termine di **proposizione di ricorso**.
2. E' facoltà del Funzionario responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 30 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

#### Art. 4 Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione è calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese successivo a quello di concessione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di eguale importo.

#### Art. 5 Interessi

1. **Sugli importi rateizzati la misura annua degli interessi, ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, è fissata al tasso di interesse legale.**
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alle scadenze stabilite.

#### Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione o diniego.
2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al contribuente. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse e le modalità di pagamento.
3. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **tre** rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può essere più oggetto di ulteriore rateizzazione. **La riscossione del debito residuo verrà effettuata mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.**
4. E' inammissibile usufruire della rateazione per i contribuenti che non abbiano rispettato piani di rateazioni concessi nel biennio precedente.

#### Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione dello stesso.